

PROTOCOLLO DI INTESA PER IL RAFFORZAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
DI PREVENZIONE E CONTRASTO DI EVENTUALI FENOMENI DI RICICLAGGIO, USURA,
ESTORSIONE E, PIÙ IN GENERALE, DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO E DELLA
RISTORAZIONE

VISTA la Relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia, relativa al secondo semestre del 2023, la quale conferma che *“le organizzazioni mafiose hanno da tempo trasformato i propri tratti distintivi adattando, ai mutamenti sociali, nuovi modus operandi criminali mediante competenze più raffinate, ma sempre finalizzate al “controllo” del territorio. Se, da un lato, i sodalizi hanno mostrato tendenza a rinunciare, se non in casi strettamente necessari, all'utilizzo della forza di intimidazione intesa come manifestazione di violenza, dall'altro si è assistito all'evoluzione della strategia mafiosa verso contesti economico – imprenditoriali, specie nei territori caratterizzati da un tessuto imprenditoriale fortemente sviluppato, avvalendosi sempre più spesso di compiacenti professionisti finanziari e tributari. In questo senso l'infiltrazione silente dell'economia da parte dei sodalizi ha come scopo anche quello del controllo dei settori più redditizi al fine di facilitare le attività di riciclaggio dei capitali illeciti e al contempo aumentare, in un circolo vizioso, le possibilità di incrementare i profitti derivanti dai canali legali dei mercati.”*;

CONSIDERATO che i rischi di inquinamento criminale aumentano nei contesti territoriali connotati da una spiccata vocazione imprenditoriale;

CONSIDERATO che la recente pandemia ha aumentato la vulnerabilità delle imprese, esponendole maggiormente alle influenze della criminalità organizzata;

DATO ATTO CHE esistono quattro modalità principali di infiltrazione, a seconda dello scopo e delle modalità con cui ciascuna impresa è gestita dalla criminalità organizzata: investimento: l'impresa viene utilizzata come canale per investire proventi illeciti attraverso attività legali; dopo l'investimento iniziale, l'impresa non viene finanziata con fondi illeciti e compete “legalmente” nel proprio mercato locale; competizione: l'impresa è utilizzata per ottenere il controllo del mercato di interesse, ricorrendo anche a metodi mafiosi per danneggiare i concorrenti o per imporre i propri prodotti ai clienti; cartiera: l'impresa è una “scatola vuota” utilizzata per riciclare proventi illeciti attraverso fatture false; impresa catturata: l'impresa nasce “sana” e viene progressivamente infiltrata dalla mafia;

RITENUTO di dovere prioritariamente rafforzare l'attività di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, un comparto nevralgico dell'economia nazionale tradizionalmente oggetto di interessi illeciti non solo nell'acquisizione e gestione delle strutture ma anche con riguardo alla fornitura di beni e servizi;

ATTESO CHE la tutela della legalità risulta decisiva per lo sviluppo del comparto, garantendo la leale concorrenza tra gli operatori e preservando la qualità dell'offerta turistica nazionale oltre che l'immagine del Paese;

RITENUTO di prevedere in via convenzionale un modello operativo capace di implementare il livello di efficacia dell'azione di prevenzione amministrativa antimafia;

TENUTO CONTO della collaborazione tra il Ministero dell'Interno e il sistema delle Camere di Commercio italiane per l'utilizzo, tramite la società InfoCamere, di strumenti di supporto alle azioni di contrasto delle situazioni di illegalità nel settore economico;

DATO ATTO CHE la società InfoCamere mette a disposizione i seguenti servizi: Telemaco, per consultare le visure ordinarie e storiche, i bilanci delle società, gli atti di tutte le imprese, e di ottenere in pochi secondi le principali informazioni legali, economiche e amministrative, nonché la storia dei passaggi di proprietà, le sedi e i soci attuali e del passato, gli amministratori e le persone che hanno o hanno avuto una carica nell'impresa; Business Intelligence, per studiare e analizzare particolari settori di attività, dati economici o eventi di un'impresa, come l'apertura o la cessazione di attività, selezionare, attraverso numerosi criteri di ricerca, elenchi di imprese assieme alle liste delle persone che ricoprono cariche o dei soci che posseggono quote tra le imprese selezionate; AnBi, piattaforma per l'analisi aggregata e puntuale dei bilanci societari depositati dalle imprese a livello nazionale; Ri. Visual per effettuare indagini e approfondimenti su relazioni complesse fra imprese, o fra imprese e persone titolari di cariche o partecipazioni;

VISTI:

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, recante *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193, *“Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”*;

l'art. 1, commi da 52 a 56, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013, recante *“Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190*;

l'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”*;

l'art. 8 della legge 12 agosto 1993, n. 310, recante *“Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli”*;

l'art. 13-ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191;

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

LA PREFETTURA -UTG DI MILANO

E

IL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Finalità)

1. Il presente accordo definisce uno stabile modello di collaborazione per rafforzare l'azione amministrativa di prevenzione e contrasto di eventuali fenomeni di riciclaggio, usura, estorsione e, più in generale, dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.
2. L'obiettivo indicato al comma 1 si realizza attraverso un sistema di controlli sviluppato sulla base dei profili di rischio rilevati in concreto o di precedenti attività investigative, piuttosto che secondo selezioni casuali e scadenze rigide, consentendo di coniugare accuratezza e tempestività delle verifiche.
3. La programmazione dei controlli effettuata secondo le modalità indicate al comma 2 non esclude la possibilità di controlli casuali, generalizzati o a seguito di segnalazione/denuncia.

Articolo 2
(Ambiti di collaborazione)

1. Al fine di realizzare nel comparto turistico-alberghiero e della ristorazione una “filiera della legalità”, le Parti promuovono l'adesione al presente protocollo di tutti i soggetti, pubblici e privati, in grado di concorrere all'azione di prevenzione e di contrasto, come di locali Uffici giudiziari, la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA), l'Agenzia delle Entrate, l'Istat, il sistema bancario e postale, le Università, i Notai, i Commercialisti, le Associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali più rappresentative, ciascuno per i profili di rispettiva competenza.
2. I soggetti di cui al comma 1 si impegnano a mettere a disposizione ogni elemento di analisi ritenuto significativo, con particolare riferimento alla costituzione, fusione o acquisizione di attività nonché al ciclo di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture, nel rigoroso rispetto dei profili di riservatezza e di segreto, anche investigativo.

Articolo 3
(Osservatorio provinciale)

1. Le Parti costituiscono un Osservatorio con il coinvolgimento di tutti i soggetti aderenti al protocollo.
2. L'Osservatorio è deputato a raccogliere i dati, monitorare tendenze e fornire indicazioni strategiche per la comprensione e la gestione dei fenomeni rilevati.

3. La raccolta di dati regolari e aggiornati è organizzata mediante strumenti tecnologici e metodologie scientifiche, nel rispetto della normativa di riferimento.
4. I dati raccolti sono analizzati utilizzando strumenti statistici, algoritmi e modelli predittivi, per rilevare cause, correlazioni e impatti legati al fenomeno osservato.
5. L'analisi tecnica condotta si traduce in report periodici in grado di evidenziare indicatori di rischio di infiltrazione criminale del settore che possano orientare l'azione di prevenzione antimafia.
6. L'Osservatorio promuove iniziative di formazione e aggiornamento professionale in materia, nonché workshop e incontri di sensibilizzazione sul fenomeno.

Articolo 4 (Impegni del Comune)

1. Il Comune si impegna a richiedere la comunicazione antimafia per le attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività (di seguito anche SCIA) da parte del privato, selezionate sulla base degli indicatori di rischio individuati in seno all'Osservatorio di cui all'articolo 3 o di precedenti attività investigative, privilegiando le nuove aperture, i subingressi o le variazioni.
2. L'acquisizione della comunicazione antimafia equivale al controllo sulla dichiarazione con la quale l'interessato attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Codice Antimafia.
3. Nella modulistica predisposta a corredo della SCIA, il Comune richiede al soggetto da sottoporre a verifica anche l'elenco dei familiari conviventi di maggiore età.

Articolo 5 (Impegni della Prefettura)

1. La Prefettura dispone gli approfondimenti di competenza, secondo la procedura e le tempistiche indicate dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge n. 190 del 2012, nonché nell'anagrafe antimafia degli esecutori, istituita dall'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, equivale al rilascio della comunicazione antimafia.
3. Ogniqualvolta se ne ravvisi l'esigenza, gli esiti degli approfondimenti svolti dal Gruppo ispettivo antimafia sono condivisi in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con l'eventuale partecipazione del Procuratore distrettuale antimafia.

Articolo 6 (Cabina di regia)

1. Le Parti costituiscono una cabina di regia con compiti di impulso e coordinamento delle iniziative programmate, nonché di monitoraggio sullo stato di attuazione delle stesse.
2. I componenti della cabina di regia partecipano ai lavori dell'Osservatorio provinciale di cui all'articolo 3.
3. La cabina di regia di cui al comma 1 dovrà relazionare al Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministro, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione dei contenuti del Protocollo.

Articolo 7 (Sicurezza delle informazioni e privacy)

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali effettuati in attuazione del presente protocollo sono improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e rispetto del segreto investigativo, oltre che delle disposizioni di legge in materia di tutela della privacy.

Articolo 8
(Oneri finanziari)

L'attuazione del presente protocollo non comporta nuovi o maggiori oneri per le Parti firmatarie e i soggetti aderenti.

Articolo 9
(Durata del protocollo)

Il presente protocollo ha la validità di tre anni dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato previo accordo tra le Parti.